



**STRUTTURA**

*Direzione Regionale:* INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

**PROPONENTE**

*Area:* ESPROPRI, SUPP. GIUR. E COMITATO LAV. PUBBLICI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Adozione regolamento regionale concernente: "Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico)".

Oggetto: Adozione regolamento regionale concernente: “Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (*Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*)”.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’articolo 47, comma 2 lettera c);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 143 del 31 marzo 2016 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative all’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741 “Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione delle opere pubbliche”;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”;

VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (09A05855)”;

VISTA la deliberazione del Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) del 21 maggio 2009, n. 45 "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia sociale" e successive modifiche in particolare l'art. 27 rubricato "Prevenzione del rischio sismico". Adeguamento della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 "Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure", il quale prevede che la Giunta Regionale disciplini, con regolamento autorizzato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c) dello Statuto i "Criteri e modalità per la presentazione dei progetti in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli";

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia sociale" e successive modifiche;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 "Uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle Pubbliche amministrazioni" e 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 "Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata";

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "Disposizione collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013" che all'art. 1, comma 20, stabilisce la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 21, della citata l.r. n. 12/2011, che stabilisce che: "La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 30 delle legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche determina l'importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento";

VISTO altresì il regolamento regionale 28 dicembre 2011, n. 13 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche", con il quale si procede alla specificazione delle modalità di corresponsione dei contributi per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 1, comma 20, l.r. 12/2011;

VISTO il regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico";

TENUTO CONTO che, a decorrere dal 12 aprile 2012, data di entrata in vigore del predetto regolamento, sono stati abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. n. 4/1985;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 209 recante “Esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico mediante il sistema informatico denominato OPENGENIO a decorrere dal 2 maggio 2016 e relativa modifica del Regolamento Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, concernente “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico” pubblicata sul BURL n° 35 del 03/05/2016;

CONSIDERATO altresì che, a distanza di oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, si rende necessaria una revisione delle norme regolamentari sull’edilizia antisismica, adeguandole a sopravvenute esigenze procedurali, anche in funzione dell’entrata a regime del processo di informatizzazione dell’iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni sismiche tramite OpenGenio;

ATTESO che l’allegata proposta di regolamento regionale denominato “Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (*Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*)”, si compone di n. 18 articoli e di n. 3 allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTA la nota prot. n. 325473 del 20 giugno 2016 con cui l’Ufficio legislativo del Segretariato generale ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della citata proposta di regolamento regionale;

RITENUTO di adottare il regolamento regionale concernente “Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (*Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*)”;

DATO ATTO che agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 di cui al suddetto regolamento, si provvede, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio nel programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, capitolo di spesa R21404;

DATO ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di adottare il regolamento regionale concernente “Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (*Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*)”, composto da n. 18 articoli e da n. 3 allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)